DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E PROVINCIALI

# Art. 7

## Procedure concorsuali

Limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici. Per la copertura delle segreterie comunali generali di seconda classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 1996 inizia a decorrere dalla data di approvazione della predetta graduatoria.

Versione in vigore dal 6 aprile 1996, non più in vigore dal 6 giugno 1996 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali |
| Estremi | Decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-1996/art-7-procedure-concorsuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it